

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1974
—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, TASSONE, CACCIA, SABBATINI, SPERANZA,
CASINI, FALCONIO, CERIONI, ROSSI, ZOPPI, CARAVITA,
DAL CASTELLO, VENTRE, GARAVAGLIA MARIA PIA, CAR-
LOTTO, FIORI GIOVANNINO, BERNARDI GUIDO, MATAR-
RESE, PEZZATI, DEL RIO, PATRIA, ROSSI DI MONTELERA,
ANDREOLI, DE POI**

Presentata il 26 agosto 1980

Nuovo ordinamento giudiziario militare di pace e istituzione
del Consiglio della giustizia militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma dell'ordinamento giudiziario militare, più volte auspicata dal Parlamento nelle precedenti legislature, è, a nostro avviso, non più rinviabile, sia per la necessità di dare finalmente attuazione al dettato costituzionale, che specificatamente vi fa riferimento, sia per l'esigenza di allineare tutta la legislazione fondamentale dello Stato ai grandi provvedimenti di riforma, espressione della rinnovata coscienza democratica dei cittadini.

Le linee fondamentali di riforma dell'ordinamento giudiziario militare, da tempo individuate e consolidate con ampie convergenze politiche e giuridiche, sono state da noi recepite nel presente testo e prevedono in concreto: il riordinamento del Tribunale supremo militare, la creazione di un organo di Appello, la Presidenza tecnica degli organi giurisdizionali e dei collegi giudicanti, garanzie per l'indipendenza dei magistrati e dei giudici militari, mediante l'istituzione di un Consiglio

della giustizia militare, in parte elettivo, a simiglianza del Consiglio superiore della magistratura.

In particolare:

1) in attuazione della VI disposizione transitoria della Costituzione abbiamo previsto il riordinamento del Tribunale supremo militare, per i giudizi di legittimità contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, in sezione specializzata della Corte di cassazione, presieduto da un magistrato ordinario con qualifica di Presidente aggiunto della Corte di cassazione, e composto di magistrati militari e ordinari, con una prevalenza di questi ultimi nel collegio giudicante.

Tale provvedimento oltre ad allineare il processo militare a quello comune, consente altresì l'unità di indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte e parifica e armonizza di fatto il diritto penale militare a quello comune.

Al Tribunale supremo militare, mediante una speciale composizione del collegio, vengono confermate le competenze in materia amministrativa, previste dalle leggi, nei riguardi del personale militare;

2) l'istituzione delle Corti di appello, consentendo un secondo giudizio di merito, uniforma il processo penale militare a quello comune, e pone tutti i cittadini sullo stesso piano dell'eguaglianza davanti alla legge, così come stabilito all'articolo 3 primo comma della Costituzione.

Abbiamo previsto l'istituzione di due corti militari di appello, tenuto conto della consistenza degli affari giudiziari, in relazione alla popolazione militare esistente nelle circoscrizioni di competenza;

3) l'indipendenza dei giudici militari, espressamente voluta dalla Costituzione (articolo 108), come garanzia per i giudicabili, allinea i magistrati militari ai magistrati ordinari anche in termine di stato giuridico, progressione di carriera e trattamento economico, eliminando le prece-

denti distinzioni gerarchiche, sostituite da quelle funzionali esercitate.

Inoltre le garanzie di indipendenza non vengono solo limitate ai magistrati, ma estese anche ai giudici militari, allorché sottoposti a sanzioni disciplinari, a trasferimenti o altro, anche per fatti non connessi con l'ufficio di giudice militare.

C'è da aggiungere che la nomina a giudice militare è stata democraticamente ampliata a tutti i gradi e categorie della gerarchia;

4) per realizzare il principio dell'indipendenza dei giudici stabilita anche dall'articolo 108 secondo comma, della Costituzione, si è ritenuto affidare la Presidenza degli organi giudiziari di merito a magistrati militari che, appunto come tali, sono soggetti soltanto alla legge.

Ciò consente non solo di dividere i poteri di sorveglianza dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti oggi tutti attribuiti al procuratore militare della Repubblica, ma anche di sollevare i giudici militari dalle attuali possibili soggezioni gerarchiche nei riguardi del militare Presidente, con maggiore indipendenza e imparzialità di giudizio;

5) particolarmente importante appare l'istituzione del Consiglio della giustizia militare quale organo di autogoverno della magistratura militare che si ispira al modello del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio ha competenze molto estese e provvede all'ammissione dei nuovi giudici, al conferimento delle funzioni direttive, ai trasferimenti, alle sanzioni disciplinari e all'elaborazione di proposte modificatrici della struttura ordinativa e organica dell'ordinamento giudiziario in relazione alle esigenze emergenti.

Onorevoli colleghi, nel convincimento di contribuire a migliorare il funzionamento della giustizia in generale e a conferire la necessaria tutela giuridica all'organizzazione militare del nostro paese, presentiamo alla vostra alta approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI
IN GENERALE

ART. 1.

(Organi della Giustizia penale militare).

La giustizia penale militare in tempo di pace è amministrata:

- 1) dai Tribunali militari territoriali;
- 2) dalle Corti militari di appello;
- 3) dal Tribunale supremo militare, ordinato in sezione specializzata della Corte di Cassazione.

ART. 2.

(Servizi della Giustizia militare).

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare competono al Ministro della difesa, salvo le attribuzioni e prerogative del Consiglio della giustizia militare.

ART. 3.

*(Cancellerie e segreterie
giudiziarie militari).*

I Tribunali militari territoriali, le Corti militari di appello ed il Tribunale supremo militare hanno una cancelleria; ogni ufficio del pubblico ministero presso i predetti organi ha una segreteria.

Le relative funzioni sono esercitate dal personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.

Il ruolo organico del personale della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari, di cui al quadro M, tabella VIII, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed il ruolo organico del personale della carriera direttiva delle cancellerie militari di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 15 dicembre 1972, sono sostituiti da quello risultante dalla tabella D annessa alla presente legge.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è quello risultante dalla tabella X annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

ART. 4.

(Piante organiche dei Magistrati e del personale degli uffici giudiziari militari).

Le piante organiche dei Magistrati militari, del personale degli uffici giudiziari militari e delle cancellerie e segreterie annesse, sono fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il parere del Consiglio della giustizia militare, in relazione alla effettiva consistenza degli affari giudiziari.

Modifiche alle piante organiche devono essere determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, in conformità del parere motivato del Consiglio della giustizia militare.

ART. 5.

(Servizio dei messi giudiziari).

Il servizio dei messi giudiziari per la notificazione degli atti è disimpegnato da personale dell'Arma dei carabinieri.

Per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza tale servizio è disimpegnato da personale dei rispettivi Corpi.

ART. 6.

(Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le Forze armate dello Stato).

Quando con questa legge o nei codici penali militari si fa riferimento generico ad alcuno dei gradi, comandi, reparti, servizi e simili propri dell'Ordinamento dell'Esercito, in tale indicazione si intendono compresi i gradi, comandi, reparti, servizi e simili delle altre Forze armate e degli altri Corpi militari corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.

CAPO II

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI
IN PARTICOLARE

SEZIONE I.

DEL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE.

ART. 7.

(Numero, sedi, circoscrizioni e competenza dei Tribunali militari territoriali).

Il numero, le sedi e le circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali sono determinate dalla tabella A allegata alla presente legge.

Per i reati militari commessi da personale militare in servizio all'estero, la competenza è attribuita al Tribunale militare territoriale di Roma.

ART. 8.

(Uffici del Tribunale militare territoriale).

Presso ciascun Tribunale militare territoriale sono istituiti:

1) un ufficio di presidenza, composto dal Presidente;

2) un ufficio istruzione, cui è preposto un magistrato militare di Tribunale. In caso di necessità, possono essere applicati per l'istruzione penale, altri magistrati militari del Tribunale medesimo;

3) un ufficio del Pubblico ministero, composto dal Procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello e di uno o più sostituti procuratori militari, di norma magistrati militari di Tribunale.

ART. 9.

(Composizione organica).

I Tribunali militari territoriali sono costituiti:

1) da un Presidente, Magistrato militare di appello;

2) da uno o più giudici relatori, di norma magistrati militari di Tribunale;

3) di dodici giudici militari effettivi, appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, di cui: due generali di brigata, due colonnelli, due ufficiali superiori, due ufficiali inferiori, due marescialli, due militari di truppa ed altrettanti supplenti — almeno tre dei predetti giudici militari effettivi ed altrettanti supplenti, devono appartenere all'Arma dei carabinieri —;

4) di tre giudici militari effettivi del Corpo della Guardia di finanza, di cui: un ufficiale superiore, un ufficiale inferiore, un maresciallo o un militare di truppa e di altrettanti supplenti;

5) di tre giudici militari effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui: un ufficiale superiore, un ufficiale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

inferiore, un maresciallo o un militare di truppa e di altrettanti supplenti;

6) di due giudici militari effettivi del Corpo degli agenti di custodia, di cui: uno ufficiale e l'altro maresciallo o militare di truppa ed altrettanti supplenti.

ART. 10.

(Istituzione delle Sezioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio della Giustizia militare, possono essere costituite presso i Tribunali militari territoriali, più sezioni.

In tal caso il Consiglio della giustizia militare designerà il Presidente e i magistrati militari necessari, nel numero fissato dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica istitutivo delle sezioni di tribunale militare.

SEZIONE II.

DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO.

ART. 11.

(Numero, sedi e competenza).

Sono istituite due corti militari di Appello con sede in Roma e Verona, le cui circoscrizioni territoriali sono indicate nella tabella B, allegata alla presente legge.

Le Corti militari di Appello esercitano la giurisdizione sulle sentenze appellate pronunciate in primo grado dai Tribunali militari territoriali.

ART. 12.

(Uffici e Sezioni della Corte militare di Appello).

Presso ciascuna Corte militare di Appello sono istituiti:

1) un ufficio di presidenza;

2) una sezione istruttoria cui sono preposti, di norma, un magistrato militare di Tribunale supremo, con funzione di Presidente e tre magistrati militari di appello. In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del Presidente, il magistrato militare più anziano addetto alla sezione, ne fa le veci. La sezione giudica con il numero invariabile di tre membri;

3) un ufficio del pubblico ministero, composto dal Procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di Tribunale supremo, nominato con funzioni direttive superiori e di due o più sostituti procuratori generali militari, di norma magistrati militari di appello;

4) una sezione di sorveglianza, presieduta da un magistrato militare di appello, cui sono preposti uno o più magistrati militari di Tribunale oltre che due esperti, preferibilmente ufficiali medici, in psicologia, psichiatria, criminologia, sociologia o discipline affini, nominati ogni triennio dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della giustizia militare. La sezione provvede con il numero invariabile di tre membri. I magistrati militari addetti alle funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre attività giudiziarie.

ART. 13.

(Composizione organica).

Le Corti militari di appello sono costituite:

1) da un Presidente, magistrato militare di tribunale supremo, nominato con funzioni direttive superiori;

2) da uno o più consiglieri relatori, di norma magistrati militari di appello;

3) di dodici giudici militari effettivi, appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, di cui: un generale di cor-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

po d'armata, un generale di divisione, due generali di brigata, due colonnelli, due ufficiali superiori, due ufficiali inferiori, due marescialli maggiori ed altrettanti supplenti — almeno tre dei predetti giudici militari effettivi ed altrettanti supplenti, devono appartenere all'Arma dei carabinieri —;

4) di quattro giudici militari effettivi del Corpo della guardia di finanza, di cui: un generale di brigata, un ufficiale superiore, un ufficiale inferiore, un maresciallo maggiore e di altrettanti supplenti;

5) di quattro giudici militari effettivi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui: un generale di brigata, un ufficiale superiore, un ufficiale inferiore, un maresciallo maggiore e di altrettanti supplenti;

6) di due giudici effettivi del Corpo degli agenti di custodia, di cui: un ufficiale superiore e un maresciallo maggiore e di altrettanti supplenti.

SEZIONE III

DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

ART. 14.

(Sede, competenza e composizione).

Il Tribunale supremo militare ha sede in Roma ed è ordinato in sezione specializzata della Corte di Cassazione.

Ha competenza per i giudizi di legittimità contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale.

Si compone:

1) di un Presidente, magistrato di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori equiparato a Presidente aggiunto della Corte di Cassazione;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) di un Presidente aggiunto, magistrato militare di Tribunale supremo militare, con qualifica equiparata a quella di Presidente di sezione della Corte di Cassazione;

3) di dieci consiglieri, di cui: cinque consiglieri di cassazione e cinque magistrati militari, equiparati a consiglieri di cassazione.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del Presidente, il Presidente aggiunto ne fa le veci.

ART. 15.

(Dell'ufficio del pubblico ministero).

L'Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale supremo militare si compone del Procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di tribunale supremo militare, nominato con funzioni direttive superiori e di almeno due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di tribunale supremo militare.

In caso, di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del Procuratore generale militare il sostituto procuratore generale militare più anziano ne esercita le funzioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI GIUDICI
MILITARI E AL COLLEGIO GIUDICANTE

SEZIONE I.

DEI GIUDICI MILITARI.

ART. 16.

(Nomina dei giudici militari).

I giudici militari, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su designazione dei Mi-

nistri competenti, per ciascun Tribunale militare territoriale e per le Corti militari di appello, salvo quanto previsto all'articolo 18.

Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 17.

(Designazione dei giudici militari presso i Tribunali militari territoriali e presso le Corti militari di appello).

Sono designati dal Ministro competente per l'ufficio di giudice militare gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa nel numero e grado previsti dagli articoli 9 e 13 che siano in servizio presso Enti, Comandi e Reparti militari dislocati nelle circoscrizioni territoriali delle sedi giudiziarie militari stabilite nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Qualora nel corso del periodo di nomina i giudici militari designati venissero trasferiti ad altra sede, fuori della circoscrizione giudiziaria ove precedentemente prestavano servizio, rimangono in carica presso lo stesso Tribunale o Corte militare di appello fino al termine del biennio di nomina.

ART. 18.

(Designazione dei giudici militari per i procedimenti a carico di ufficiali generali).

La designazione dei giudici militari per i procedimenti a carico di ufficiali generali innanzi ai Tribunali militari e alle Corti militari di appello è fatta dal Ministro della difesa di concerto con gli altri ministri interessati, con una lista unica nazionale comprendente: quattro generali di corpo d'armata, quattro generali di divisione — uno dei quali dell'Arma dei carabinieri —, appartenenti all'Esercito, Marina ed Aeronautica, oltre un generale di

divisione e un generale di brigata della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La lista viene rinnovata ogni anno.

ART. 19.

(Requisiti per la designazione all'ufficio di giudice militare).

I militari per essere designati all'ufficio di giudice militare devono possedere i seguenti requisiti:

1) essere in servizio attivo non di leva, avere espletato almeno anni uno di servizio effettivo, non essere in servizio quali allievi presso accademie, istituti e scuole di reclutamento e formazione delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

2) godere dei diritti civili e politici;

3) avere una età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 65;

4) possedere un titolo di studio di scuola media di secondo grado per la designazione alla Corte militare di appello, di licenza media per la designazione al Tribunale militare territoriale.

ART. 20.

(Cause di dispensa dall'Ufficio di giudice militare).

Non possono essere destinati all'ufficio di giudice militare:

1) militari che hanno funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) i Capi e i Sottocapi di stato maggiore delle forze armate;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4) il Segretario generale del Ministero della difesa;

5) il Capo di gabinetto del Ministro della difesa;

6) i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e i rispettivi Capi di stato maggiore, e il Generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

7) gli ufficiali in servizio presso la Presidenza della Repubblica;

8) gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare delle forze armate e degli uffici personale del comando generale dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza;

9) i Presidenti e i componenti dei consigli e commissioni di disciplina;

10) il personale militare in servizio all'estero;

11) i militari eletti nell'Organo centrale di rappresentanza (COCER) di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382.

ART. 21.

*(Obbligatorietà
dell'Ufficio di giudice militare).*

Salvo i casi previsti dalla legge, nessun militare può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di giudice militare.

ART. 22.

*(Incapacità di esercitare
l'Ufficio di giudice militare).*

Non possono esercitare le funzioni di giudice, i militari sottoposti a procedimento penale o a procedimento disciplinare di Stato.

ART. 23.

*(Compatibilità
dell'Ufficio di giudice militare
con altri incarichi).*

Salvo le cause di dispensa indicate nell'articolo 20, i giudici militari possono avere altri incarichi, ferma la precedenza del servizio della giustizia militare.

ART. 24.

(Giuramento).

I giudici militari prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento davanti al Presidente del tribunale militare territoriale o della Corte militare di appello cui sono assegnati.

I giudici militari di cui all'articolo 18 prestano giuramento davanti al Presidente aggiunto del Tribunale supremo militare.

La formula del giuramento è la seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza e imparzialità i doveri inerenti il mio ufficio ».

Del prestato giuramento è redatto processo verbale.

ART. 25.

(Provvedimenti disciplinari).

Il giudice militare nei confronti del quale venga accolta la dichiarazione di riacquiescenza per avere, dopo la nomina a giudice, dato consiglio o manifestato parere o convincimento sull'oggetto del procedimento, fuori dell'esercizio delle funzioni del proprio ufficio soggiace alle sanzioni disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Le sanzioni sono irrogate dal Ministro della difesa o dagli altri Ministri competenti, previo parere vincolante del Consiglio della giustizia militare all'uopo investito di ufficio dal Presidente dell'organo giudiziario cui appartiene il giudice militare inquisito.

ART. 26.

*(Cessazione
dall'Ufficio di giudice militare).*

L'Ufficio del giudice militare cessa, se il militare che ne è rivestito:

1) non riveste più i gradi previsti dalla composizione organica di cui agli articoli 9, 13 e 18 della presente legge;

2) ha cessato il servizio attivo o superato l'età di cui al numero 3 dell'articolo 19;

3) è in corso nella sospensione dal grado o dall'impiego, ovvero nella perdita del grado.

In caso di cessazione dall'Ufficio di uno o più giudici militari, contestualmente si provvede alla loro integrazione mediante la nomina di altri giudici militari, avendo riguardo che la composizione organica sia ripristinata come previsto dagli articoli 9, 13 e 18. La nomina di cui al precedente comma ha valore fino al completamento del periodo biennale o annuale dei giudici militari cessati dall'ufficio.

ART. 27.

*(Garanzie per l'indipendenza di giudizio
e trattamento dei giudici militari).*

Tutti i militari incaricati dell'Ufficio di giudice militare godono delle stesse garanzie previste per i magistrati militari.

In particolare, al fine di garantire l'indipendenza di giudizio dei giudici militari, in caso di procedimento disciplinare per infrazione ai regolamenti militari o

per altri fatti connessi con l'assolvimento di altri incarichi, ogni provvedimento deve essere sottoposto al parere del Consiglio della giustizia militare, vincolante se negativo per le Autorità gerarchiche irrogatrici del provvedimento.

Qualsiasi trasferimento dei giudici militari disposto durante il periodo del loro Ufficio e un anno dopo la cessazione deve ottenere il nulla osta, vincolante se negativo del Consiglio della giustizia militare.

SEZIONE II.

DEL COLLEGIO GIUDICANTE.

ART. 28.

(Composizione del collegio giudicante degli organi giudiziari di merito).

Gli organi giudiziari militari composti come previsto dagli articoli 9 e 13 giudicano con l'intervento:

- 1) del Presidente;
- 2) di un giudice o consigliere relatore;
- 3) di tre giudici militari.

Il Presidente, mensilmente, alla presenza del pubblico ministero e del cancelliere che ne estende il processo verbale, estrae a sorte per ciascuna udienza, gli ufficiali, sottufficiali e, o i militari di truppa ove previsto, designati all'ufficio di giudice militare, per la composizione del collegio giudicante, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 29, 30 e 31.

Per i giudizi a carico di ufficiali generali, il Presidente con le suddette modalità e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 29 e 30, estrae a sorte i giudici militari dalla lista unica nazionale prevista dall'articolo 18.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del Presidente, il giudice o consigliere relatore più anziano ne fa le veci.

ART. 29.

(Composizione del collegio giudicante in relazione all'appartenenza dell'imputato alle diverse forze e corpi armati dello Stato).

Nei giudizi innanzi ai Tribunali militari territoriali o le Corti militari di appello, almeno uno dei giudici militari con grado di ufficiale deve appartenere alla forza o corpo armato cui appartiene l'imputato.

Per gli imputati appartenenti all'Arma dei carabinieri almeno un ufficiale della predetta Arma deve far parte del collegio giudicante.

Qualora gli imputati siano più o appartengano a forze e corpi armati diversi e siano di grado diverso, il collegio è composto avendo riguardo all'imputato più elevato in grado; qualora gli imputati siano più e di pari grado, il giudice militare di cui al primo comma, deve essere riferito all'arma di appartenenza del maggior numero di imputati.

ART. 30.

(Composizione del collegio giudicante in relazione al grado dell'imputato).

Ferme le disposizioni dell'articolo precedente almeno un giudice militare deve essere sempre di grado superiore rispetto a quello dell'imputato o quantomeno, se di pari grado, di maggiore anzianità. In caso di necessità per salvaguardare i disposti dell'articolo 29 e del presente articolo, si può attingere alla lista dei giudici militari supplenti.

ART. 31.

(Disposizioni particolari per la costituzione del collegio giudicante per determinati reati).

Quando si tratti di giudicare comportamenti costituenti reato inerenti la perdita o il danneggiamento di navi e natanti o aeromobili, o l'accadimento di inciden-

ti durante attività militari ad alto contenuto tecnico quali aviolanci, operazioni alpinistiche, anfobie e simili, nel collegio giudicante può essere cooptato quale giudice militare senza diritto a voto, a seconda della categoria di appartenenza dell'imputato, l'ufficiale o il sottufficiale più elevato in grado o più anziano, in possesso di eguale titolo, abilitazione o specializzazione appartenente alla forza o corpo armato o all'Arma dei carabinieri cui eventualmente appartiene l'imputato ed in servizio nel territorio di giurisdizione del Tribunale o Corte militare di appello competente.

La decisione della cooptazione è presa dal Presidente del tribunale a richiesta del difensore o del pubblico ministero.

Qualora se ne ravvisi la necessità il giudice militare da cooptare è reperito nell'ambito del territorio di giurisdizione del Tribunale o della Corte di appello viciniorre, di cui alla tabella E.

ART. 32.

*(Carattere unitario
del collegio giudicante).*

Magistrati e giudici militari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

ART. 33.

(Assistenza dei giudici aggiunti).

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata il Presidente ha facoltà di disporre che i giudici militari supplenti assistano all'udienza in qualità di aggiunti, onde sostituire i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti.

ART. 34.

*(Inalterabilità della composizione personale
del collegio. Surroga in caso di cessazione
dall'Ufficio del giudice militare).*

Qualora il dibattimento debba proseguire oltre il termine di scadenza del periodo stabilito dal decreto di nomina, il giudice

militare seguita ad esercitare le sue funzioni sino alla pronuncia di sentenza.

In caso di cessazione dall'Ufficio di giudice militare di cui all'articolo 26, nel corso del dibattimento, subentrano nel collegio i giudici militari supplenti, purché abbiano assistito in qualità di aggiunti alla fase dibattimentale.

ART. 35.

*(Composizione ordinaria
del collegio giudicante
del Tribunale supremo militare).*

Il Tribunale supremo militare giudica con il numero invariabile di sette membri, di cui quattro magistrati ordinari e tre magistrati militari.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del Presidente, la Presidenza del collegio è assunta dal magistrato ordinario o militare più elevato in grado e a parità di grado, più anziano nelle funzioni.

ART. 36.

(Composizione speciale del collegio giudicante del Tribunale supremo militare per determinate competenze in materia amministrativa).

Il Tribunale supremo militare, in materia: di riabilitazione militare; di reintegrazione nel grado, perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate, in seguito a condanna e a procedimenti disciplinari; di impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate; di cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza ovvero quando condannati siano stati ricoverati, per infermità psichica, in una casa di cura o di custodia, delibera con l'intervento:

1) del Presidente aggiunto che lo presiede;

2) di un magistrato militare di Tribunale supremo militare;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) di due Consiglieri di Stato, nominati secondo le norme dell'Ordinamento del Consiglio di Stato;

4) di tre ufficiali generali.

Con la stessa composizione il Tribunale supremo militare delibera nelle materie di natura amministrativa attribuite dalle leggi alla sua competenza.

Gli ufficiali generali facenti parte della composizione speciale del collegio, sono nominati ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati, e non possono far parte della composizione organica dei Tribunali militari territoriali e delle Corti militari di appello, nè della lista unica nazionale dei giudici militari per i procedimenti a carico di ufficiali generali, di cui all'articolo 18.

TITOLO II

DELLA MAGISTRATURA MILITARE

CAPO I

DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI MILITARI

ART. 37.

*(Categorie e funzioni
dei magistrati militari).*

La magistratura militare è composta:

1) di magistrati militari di Tribunale supremo militare, equiparati ai magistrati ordinari di Corte di cassazione;

2) di magistrati militari di appello, equiparati ai magistrati ordinari di Corte d'appello;

3) di magistrati militari di Tribunale, equiparati ai magistrati ordinari di Tribunale.

I magistrati militari di Tribunale supremo militare, sono destinati, di norma, ad esercitare le funzioni di Consigliere del tribunale supremo militare, di Sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare e di Presidente della sezione istruttoria della Corte militare di appello.

Ai magistrati militari di Tribunale supremo militare designati alla carica: di Presidente aggiunto del Tribunale supremo militare, di Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare, di Presidente della Corte militare di appello e di Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, sono attribuite le funzioni direttive superiori, equiparate a Presidente di sezione di Corte di cassazione.

I magistrati militari di appello sono destinati di norma ad esercitare le funzioni di Presidente di Tribunale militare territoriale, di Procuratore militare della Repubblica, di Consigliere relatore della Corte militare di appello, di membro della sezione istruttoria della Corte militare di appello, di Sostituto Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, di Presidente della sezione di sorveglianza.

I magistrati militari di Tribunale sono destinati di norma ad esercitare le funzioni di giudice relatore, di giudice istruttore, di Sostituto Procuratore militare della Repubblica, di giudice di sorveglianza.

ART. 38.

*(Ammissione alla carriera
di magistrato militare).*

L'ammissione alla carriera di magistrato militare ha luogo mediante concorso per esami tra i cittadini laureati in giuri-

sprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superato gli anni 35, fatte salve le elevazioni di legge e abbiano espletato servizio militare obbligatorio o volontario.

Il concorso viene indetto dal Ministro della difesa, su richiesta del Consiglio della giustizia militare in relazione alle esigenze e vacanze organiche.

ART. 39.

(Prove di esame e svolgimento del concorso per l'assunzione di magistrati militari).

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto penale militare;
- 2) diritto penale comune;
- 3) diritto civile;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto penale militare;
- 2) procedura penale militare;
- 3) diritto penale comune;
- 4) procedura penale comune;
- 5) diritto civile e romano;
- 6) diritto costituzionale;
- 7) diritto amministrativo;
- 8) diritto internazionale bellico e diritto « umanitario ».

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Sono attribuiti dalla commissione per ciascuna delle prove orali punti da 1 a 10, per un totale massimo di 80.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio della giustizia militare ed è composta da cinque membri, di cui: due scelti fra i magistrati ordinari, consiglieri del Tribunale supremo militare, due magistrati militari di qualifica non inferiore a magistrato militare di Appello e da un professore universitario della facoltà di giurisprudenza, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Con gli stessi criteri devono essere designati altrettanti membri supplenti.

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono esercitate da un funzionario del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni vigenti per i magistrati ordinari.

ART. 40.

(Nomina ad uditore giudiziario).

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo la somma complessiva dei punti riportati nelle prove orali e scritte trasformando, per queste ultime, i punti ottenuti da ventesimi, in decimi e frazioni di punto.

In caso di parità si applicano le disposizioni vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi.

Sono nominati uditori giudiziari militari, con decreto del Presidente della Repubblica, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Qualora entro due anni dall'approvazione della graduatoria del concorso si rendessero posti vacanti nell'organico dei magistrati militari, il Consiglio della giustizia militare può proporre al Ministro della difesa l'assegnazione ai concorrenti idonei ed esclusi, secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 41.

(Designazione e tirocinio degli uditori giudiziari militari).

Gli uditori giudiziari militari sono destinati negli uffici giudiziari militari, stabiliti dal Consiglio della giustizia militare, per compiere il periodo di tirocinio che deve durare almeno sei mesi e, comunque, non più di un anno.

Al termine del periodo di tirocinio, sulla motivata favorevole relazione del Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale il tirocinio è stato effettuato, il Consiglio della giustizia militare provvede alla ammissione del magistrato alle funzioni giudiziarie, secondo quanto disposto dall'articolo 43.

In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio della giustizia militare può disporre il prolungamento del periodo di tirocinio.

ART. 42.

(Stato giuridico, trattamento economico e avanzamento dei magistrati militari).

Lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, la progressione di carriera e il trattamento economico sono regolati dalle norme vigenti per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme restando le equiparazioni stabilite nell'articolo 37, sostituendo quale organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura con il Consiglio della giustizia militare.

ART. 43.

(Assegnazione a sedi e funzioni).

I magistrati militari sono inamovibili.

Le assegnazioni a sedi e funzioni sono determinate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa conformemente alle deliberazioni assunte dal Consiglio della giustizia militare e sono disposte secondo le norme

in vigore per i magistrati ordinari, sostituendo:

1) il Consiglio superiore della magistratura con il Consiglio della giustizia militare;

2) il primo Presidente della Corte di cassazione, con il Presidente aggiunto del Tribunale supremo militare e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con il Procuratore generale presso il Tribunale supremo militare;

3) il *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia, con il *Giornale militare ufficiale* del Ministero della difesa.

Per urgenti ragioni di servizio, su proposta del Presidente aggiunto del Tribunale supremo militare, del Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare, il Presidente del Consiglio della giustizia militare può disporre che i magistrati militari, con esclusione di quelli con ufficio direttivo, assumano per un periodo non superiore a sei mesi, funzioni diverse da quelle conferite con decreto presidenziale.

ART. 44.

(Delle supplenze e delle applicazioni).

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento di un magistrato in servizio, salvo quanto previsto nell'articolo precedente, si osservano per le supplenze e le applicazioni, in quanto applicabili, le norme in vigore per i magistrati ordinari.

ART. 45.

(Conferimento di uffici direttivi).

Gli uffici direttivi di Presidente di Tribunale militare territoriale e di Procuratore militare della Repubblica sono conferiti per anzianità e merito, con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

posta del Consiglio della giustizia militare, secondo il deliberato del Comitato per gli uffici direttivi, di cui all'articolo 57 e per il tramite del Ministro della difesa, a magistrati militari di appello.

ART. 46.

(Conferimento di uffici direttivi superiori).

Gli uffici direttivi superiori di Presidente aggiunto del Tribunale supremo militare, di Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo, di Procuratore generale militare e di Presidente della Corte militare d'appello, sono conferiti a magistrati militari di Tribunale supremo militare aventi anzianità di almeno sei anni nella qualifica e che esercitino da almeno un anno le relative funzioni.

Il conferimento degli uffici direttivi superiori avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, in conformità alle deliberazioni del Consiglio della giustizia militare, sentito il Comitato per gli uffici direttivi.

CAPO II

DELLA SORVEGLIANZA E DISCIPLINA
DEI MAGISTRATI MILITARI

ART. 47.

*(Poteri di sorveglianza
sui magistrati militari).*

Il Presidente aggiunto del Tribunale supremo militare esercita la sorveglianza sui magistrati militari che hanno funzioni giudicanti.

Il Procuratore generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

ART. 48.

*(Consulenza
in materia giudiziaria militare).*

In materia giudiziaria militare i Procuratori militari della Repubblica sono consulenti giuridici dei comandi militari dislocati nelle circoscrizioni dei Tribunali militari di competenza.

Il Ministro della difesa ha facoltà di richiedere pareri in materia giuridica al Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo.

ART. 49.

(Procedimenti e sanzioni disciplinari).

L'iniziativa per l'azione disciplinare spetta al Ministro della difesa e al Procuratore generale presso il Tribunale supremo militare.

Per quanto attiene le sanzioni disciplinari, irrogabili ai magistrati militari, si osservano le norme e procedure in vigore per i magistrati ordinari, sostituendo al Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio della giustizia militare.

CAPO III

DEL CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DELLA COMMISSIONE PER IL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE.

ART. 50.

(Competenze e funzioni).

Il Consiglio della giustizia militare esercita nei confronti dei magistrati militari le attribuzioni e funzioni conferite al Consiglio superiore della magistratura per i magistrati ordinari e viene investito ai sensi dell'articolo 27 al fine di garantire l'indipendenza dell'ufficio di giudice militare.

Il Consiglio esprime inoltre pareri e può avanzare proposte al Ministro della

difesa in ordine a modifiche da apportare agli organi giudiziari militari, alle circoscrizioni giudiziarie militari, alle tabelle organiche e a tutte le materie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

ART. 51.

(Composizione e sede).

Il Consiglio della giustizia militare è presieduto dal Presidente del Tribunale supremo militare e comprende: il Presidente aggiunto del Tribunale supremo militare, il Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo, sei magistrati militari eletti secondo le modalità dell'articolo 55 e due componenti nominati dal Parlamento e prescelti, uno da ciascuna Camera, in analogia con quanto previsto per il Consiglio superiore della magistratura.

I componenti magistrati militari sono eletti nel numero di uno, due e tre rispettivamente tra i magistrati militari di Tribunale supremo, di Appello e di Tribunale.

I componenti eletti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Quando un componente eletto cessa dal Consiglio prima della scadenza del triennio, è sostituito dal magistrato della stessa categoria, primo dei non eletti.

Il Consiglio della giustizia militare ha sede in Roma presso il Tribunale supremo militare.

ART. 52.

(Durata in carica del Consiglio).

Il Consiglio della giustizia militare ha la durata di un triennio.

Finché non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

ART. 53.

(Funzionamento e norme per le deliberazioni del Consiglio della giustizia militare).

Il Consiglio della giustizia militare delibera con l'intervento di non meno di sette membri, dei quali almeno quattro debbono essere magistrati eletti e due magistrati di diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per il funzionamento del Consiglio e per le procedure relative alle votazioni valgono le norme vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

Di ogni decisione viene redatta apposita delibera.

Le delibere trasmesse al Ministro della difesa sono pubblicate sul *Giornale militare ufficiale*.

ART. 54.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio della giustizia militare).

Il Presidente del Consiglio della giustizia militare:

1) indice le elezioni per la nomina di sei magistrati militari non membri di diritto;

2) richiede alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica la designazione dei due componenti del Consiglio, di competenza del Parlamento;

3) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno quattro componenti, entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 55.

(Elezioni dei magistrati componenti il Consiglio della giustizia militare).

Alle elezioni dei componenti del Consiglio partecipano tutti i magistrati militari, in unico collegio nazionale.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni e gli uditori giudiziari.

Il voto è diretto, personale e segreto.

Con ordinanza del Presidente del Tribunale supremo, in qualità di Presidente di diritto del Consiglio della giustizia militare, sono diramate le disposizioni per la prima elezione dei componenti elettivi del consiglio.

Successivamente, il Consiglio delibera il regolamento elettorale definitivo.

La composizione nominativa del Consiglio della giustizia militare è pubblicato sul *Giornale militare ufficiale*.

ART. 56.

(Ineleggibilità).

Non possono essere eletti a comporre il Consiglio della giustizia militare, i magistrati sospesi dalle funzioni ed i magistrati ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

Non sono eleggibili gli uditori giudiziari, anche dopo il previsto periodo di tirocinio, fino a quando non abbiano ottenuto il conferimento delle funzioni giudiziarie.

ART. 57.

(Comitato per gli uffici direttivi).

Per il conferimento degli uffici direttivi, il Consiglio della giustizia militare costituisce nel suo interno apposito comitato. Esso è formato dal Presidente aggiunto del Tribunale supremo militare o, in mancanza, dal Procuratore generale militare, con funzioni di Presidente, da due magistrati militari eletti e da uno dei componenti il Consiglio di nomina del Parlamento.

Fatta eccezione per il Presidente, gli altri membri del comitato sono estratti a sorte.

Il comitato decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 58.

(Commissione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari).

Per il personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, in materia di scrutini, di giudizi complessivi e di procedimenti disciplinari è competente una apposita Commissione composta di cinque membri di diritto e di quattro membri elettivi.

Sono membri di diritto il presidente aggiunto del Tribunale supremo militare, che è presidente della Commissione, il procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare, il presidente della Corte militare d'appello di Roma, il procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello di Roma, il dirigente superiore di cancelleria più anziano tra quelli previsti in organico.

Dei membri elettivi, due sono funzionari della carriera direttiva e due funzionari della carriera di concetto.

Il Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare funge da vice-presidente della Commissione.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno sette membri, di cui non meno di quattro membri di diritto, che, in caso di impedimento, sono sostituiti dal presidente e dal procuratore generale militare della Corte militare d'appello di Verona.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 51, commi terzo, quarto e quinto, 52, 53, commi secondo, quarto e quinto, 55, commi primo, secondo e terzo, 56, primo comma, della presente legge.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 59.

*(Inizio del funzionamento
del nuovo ordinamento giudiziario).*

Il nuovo ordinamento giudiziario militare, previsto dalla presente legge, entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 60.

(Conversione di ricorsi).

I ricorsi ancora pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in appello e trasmessi all'organo giudiziario competente.

Per le impugnazioni valgono i termini previsti dal vigente codice di procedura penale.

ART. 61.

(Giudizio d'appello).

Fino a quando non entrerà in vigore il nuovo codice penale militare di pace, per i giudizi d'appello, si applicano le disposizioni seguenti.

Il Procuratore generale presso la Corte militare d'appello, il Procuratore militare della Repubblica e l'imputato, possono proporre appello alla Corte militare d'appello contro le sentenze e i provvedimenti del Tribunale militare territoriale nei casi, nei termini e con le forme stabilite dal codice di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale.

Nel giudizio di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e del codice penale militare di pace relative al giudizio di primo grado.

ART. 62.

(Procedimenti in corso dinanzi al soppresso Tribunale militare territoriale di Verona).

I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge presso il soppresso Tribunale militare di Verona sono rimessi al Tribunale militare territoriale di Padova.

ART. 63.

(Norme per la prima applicazione della presente legge).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Tribunale supremo militare nominato dal Consiglio superiore della magistratura, in qualità di Presidente di diritto del Consiglio della giustizia militare, darà corso agli adempimenti previsti dagli articoli 54, 55 e 57.

Per la prima riunione del Consiglio della giustizia militare oltre i giudici eletti e i membri nominati dal Parlamento, partecipano quali membri di diritto, il Presidente nominato dal Consiglio superiore della magistratura e il Procuratore generale presso il Tribunale supremo militare.

Con tale composizione, immediatamente e comunque entro i successivi tre mesi, dovrà essere provveduto al conferimento degli uffici direttivi e degli uffici direttivi superiori ai sensi degli articoli 45 e 46.

ART. 64.

(Modifiche al ruolo organico della magistratura per la Presidenza del Tribunale supremo militare).

Nella tabella A allegata alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto, in corrispondenza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, del Presidente aggiunto della Corte di cassazione e del

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente del Tribunale supremo militare; pertanto il relativo organico è elevato a 4.

ART. 65.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, valutato in 250 milioni di lire annue, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per gli anni successivi, con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

TABELLA A.

**TABELLA RELATIVA ALLE SEDI E ALLE CIRCOSCRIZIONI
DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI**

Numero d'ordine —	Sede del Tribunale militare territoriale —	Province sul cui territorio il Tribunale esercita la giurisdizione —
1	Torino	Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Imperia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Sondrio, Torino, Varese, Vercelli.
2	Padova	Belluno, Bolzano, Brescia, Gorizia, Mantova, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
3	La Spezia	Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena.
4	Roma	Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, L'Aquila, Catania, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo.
5	Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Isernia, Napoli, Potenza, Salerno.
6	Bari	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
7	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
8	Cagliari	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

TABELLA B.

TABELLA RELATIVA ALLE SEDI E ALLE CIRCOSCRIZIONI
DELLE CORTI MILITARI DI APPELLO

Numero d'ordine —	Sede della Corte militare di Appello —	Circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali —
1	Verona	Torino, Padova, La Spezia.
2	Roma	Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari.

TABELLA C.

ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE

	Numero dei posti in organico
Presidente aggiunto del tribunale supremo militare, procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, presidente del tribunale militare di appello, procuratore generale militare presso il tribunale militare di appello . . .	6
Magistrati militari con funzioni corrispondenti a magistrati di casazione	9
Magistrati militari con funzioni corrispondenti a magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aggiunti giudiziari	88
Uditori giudiziari militari	(a) —
	—
Totale	103
	=

(a) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo, alla cui copertura si potrà provvedere anche in deroga al disposto dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA D.

ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE MILITARI

	Numero dei posti in organico
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	4
Direttore aggiunto di cancelleria militare	16
Direttore di sezione di cancelleria militare e cancelliere militare	26
	—
	(a) 48
Totale	48
	====

(a) Alla copertura dei posti vacanti nel ruolo si potrà provvedere anche in deroga al disposto dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA E.

CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE VICINIORI

Sede di Tribunale militare territoriale —	Tribunali militari territoriali viciniori —
1. Torino	La Spezia
2. Padova	Torino
3. La Spezia	Torino
4. Roma	Napoli
5. Napoli	Bari
6. Bari	Napoli
7. Palermo	Napoli
8. Cagliari	Roma